

LEGGE ELETTORALE Domani in Consiglio
«Via la soglia del 4%»
Pressing su Vendola
dei partiti più piccoli

A pag. 4



GIOCHI Da oggi la scheda "Win for life"
Un euro per tentare
la fortuna da 4mila euro
al mese per 20 anni

A pag. 5



DOMANI IN EDICOLA CON QUOTIDIANO
PICCOLA ENCICLOPEDIA DEL GUSTO
INDISPENSABILE PER LA TAVOLA
Il 25° volume a soli **2,90 euro**

IN EDICOLA CON QUOTIDIANO
LA GRANDE STORIA DELL'UOMO
UNA STORIA COMINCIATA 100.000 ANNI FA
Il 1° DVD a solo **1,00 euro**



Rottamazione e social card
misure a rischio

La manovra per ora non prevede interventi di rifinanziamento

Alle pagg. 2 e 3

IL FATTO Rissa all'alba tra due gruppi a Torre Chianca. Un 18enne di Squinzano in ospedale
Accoltellato dopo la discoteca

È stato accoltellato all'uscita dalla discoteca. Il ferito è Marco Palma, 18 anni, di Squinzano. L'aggressione domenica all'alba davanti a una discoteca di Torre Chianca dove se le sono date di santa ragione un gruppo di squinzanesi e uno di Brindisi. Il ragazzo è stato ferito con due coltellate all'altezza dei reni che però non hanno lesi organi vitali. La rissa è scoppiata intorno alle 5. I carabinieri indagano per identificare i responsabili dell'accoltellamento.

A pag. 7

A PIAZZA MAZZINI. LA RAGAZZA È STATA SPINTA, È CADUTA E HA BATTUTO LA TESTA

Lite per il parcheggio, ferita 20enne



Una ragazza di 20 anni è finita in ospedale per aver battuto la testa cadendo dopo una spinta ricevuta dall'automobilista che le contendeva il parcheggio. È accaduto ieri sera a ridosso di piazza Mazzini, su via Trinchese, vicino al negozio Foot Locker.

A pag. 8

FINANZA

Derivati e interessi in conflitto tra banche e clienti

di **Giorgio MANTOVANO**

In due recenti saggi, "Il conflitto epidemico" ed "Il mercato d'azzardo", Guido Rossi, con la consueta autorevolezza, ha puntato il dito contro la vera matrice di tutte le crisi: il conflitto di interessi, piaga connaturata al capi-

Continua a pag. 6

Casa dei fantasmi, indagano i carabinieri

I proprietari sbarrano la porta. Il mistero resta ma non si esclude una truffa

TRIGASE
Adelchi, Messa sul tetto del Comune

A pag. 12

I proprietari barricati in casa e i carabinieri che indagano perchè sospettano che ci possa essere una truffa dietro ai fenomeni paranormali che si sono verificati a Matino. Nella casa dei fantasmi fiamme e oggetti che volano. È intervenuto un esorcista.

A pag. 13

LODO ALFANO

Prassi difensiva e polemica tutta mediatica

di **Vincenzo TONDI DELLA MURA**

Certo, difendere una difesa ha del paradossale! Tuttavia, è ancor più paradossale trarre spunto dalle motivazioni difensive rese dall'Avvocatura Generale dello Stato nel corso del giudizio di costituzionalità del cosiddetto

Continua a pag. 6

AUTUMN IN BRAND
www.pelleterieidolly.it
DOLLY
GALATINA MAGLIE NARDÒ
GALLIPOLI TRIGASE TARANTO



Il presidente del Lecce, Giovanni Semeraro

Semeraro, attacco ai tifosi

«Basta con gli insulti rivolti ai giocatori durante le gare»

Il presidente Semeraro scende in campo a difesa dei calciatori del Lecce: «È ora di finirla con gli insulti cui sono sottoposti ogni volta che giocano al Via del Mare».

Il Gallipoli pensa già alla sfida con l'Empoli

A pag. 13

A pag. 13

DALLA PRIMA PAGINA

di Giorgio MANTOVANO

talismo finanziario, che quando passa dallo stato endemico a quello epidemico finisce con l'eludere ogni azione legislativa, trascinando nel caos le stesse strutture dei mercati. Il suo grado d'allarme trova, purtroppo, riscontro ed enfasi in un'ampia letteratura, non solo domestica. Per un puntuale affresco di quanto accadeva a Wall Street illuminanti appaiono le pagine del bel saggio, "Il risparmiatore ingannato", a firma di Arthur Levitt, ex Presidente, nominato nel 1993, dell'organo di vigilanza statunitense, la Sec. E' una narrazione chiara e coinvolgente che analizza, finalmente con grande onestà, i problemi tipici di tutti i mercati finanziari: le pressioni politiche delle varie lobbies; le relazioni tra le provvigioni degli intermediari ed i risultati dei risparmiatori; i conflitti di interesse latenti nell'attività delle società di revisione e nelle raccomandazioni degli analisti, delle agenzie di rating e delle banche; che cosa esattamente accade quando viene piazzato un ordine; come gli analisti finanziari riescono ad esaltare le performances di un'impresa e come, invece, scovare la reale verità nei suoi rendiconti finanziari; il motivo dell'ostilità delle borse verso una maggiore trasparenza; i tanti doppi giochi che si celano dietro la struttura dei gruppi societari e, infine, quali misure specifiche è possibile prendere per la difesa del proprio risparmio.

E' indubbio, comunque, che il conflitto di interessi è sintagma multiforme e pervasivo, che va trasformando il mondo cui viviamo, permeando l'economia, la finanza, il mercato, la politica e persino il costume. In numerosi casi, e ciò inquieta, è considerato un fatto, in fondo, normale. Soffermando in questa sede l'attenzione all'ambito dell'attività di negoziazione degli strumenti finanziari, settore di cruciale importanza per la tutela e l'integrità dei mercati, proprio la discipli-

Derivati e interessi in conflitto ...

na che attiene alla prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto di interessi è destinata, sempre più, ad assumere particolare rilievo. Gli intermediari finanziari abilitati, ed in particolare le banche, sono soggetti polifunzionali, autorizzati, non solo, a raccogliere il risparmio e ad erogare il credito ma, anche, a svolgere differenti attività nei confronti della clientela, agendo come emittenti titoli, partecipando alla strutturazione di operazioni sul mercato primario, operando come distributori di titoli di terzi o quali broker sul mercato secondario. E', pertanto, naturale che la banca possa trovarsi in situazioni di potenziale conflitto di interessi con il cliente, in un rapporto da sempre caratterizzato da differenze di forza contrattuale e da palese asimmetria informativa. La giurisprudenza degli ultimi anni (si pensi, a titolo meramente esemplificativo, alle vicende legate ai default delle emissioni obbligazionarie della Repubblica argentina e di quelle dei gruppi Cirio e Parmalat), dimostra che se l'intermediario compie un'operazione che, per le condizioni a cui viene effettuata, è inadeguata al profilo di rischio del cliente per conto del quale è svolta, non è semplicemente perché l'intermediario è stato poco attento e diligente, ma, sovente, perché, al momento del compimento dell'operazione, era portatore di un interesse in conflitto con l'investitore che ha finito con l'incidere negativamente sui termini che hanno caratterizzato l'operazione.

Avverso l'effetto distortivo che ne consegue sul mercato dei capitali, va detto che il legislatore italiano già prima del recepimento in Italia della Direttiva 2004/39/Ce sui mercati degli strumenti finanziari, meglio conosciuto come Mifid (dall'acronimo Markets

in financial instruments directive), aveva previsto, con normativa primaria e regolamentare, una fitta rete di regole di comportamento rivolte agli intermediari per gestire al meglio il conflitto di interessi con gli investitori. Si tratta di una disciplina che, preso atto dell'inevitabilità del conflitto di interessi, ha, innanzitutto, lo scopo di prevenirlo; in secondo luogo, di fissare i criteri e i parametri di comportamento a cui l'intermediario deve attenersi qualora in concreto si verificasse e, infine, di rimuovere le conseguenze pregiudizievoli per l'investitore ove il conflitto medesimo si traduca in un'operazione non vantaggiosa per il cliente.

E' evidente, inoltre, nel tessuto normativo la preoccupazione di imporre agli intermediari di organizzarsi strutturalmente in modo tale da prevenire, per quanto possibile, il verificarsi di situazioni di conflitto di interesse. Ove esse siano inevitabili, l'intermediario è obbligato ad informare il cliente, per iscritto. Qualora non sia fornita dall'intermediario l'informazione e/o non venga rilasciata l'autorizzazione all'operazione da parte del risparmiatore, l'intermediario deve astenersi dall'intraprenderla. Ove la ponga in essere, scaturiranno conseguenze sanzionatorie, tra cui, in particolare, l'obbligo per l'intermediario di risarcire i danni.

In questo contesto merita di essere segnalato un recente provvedimento della Corte di Appello di Milano (decreto 13 novembre 2008) che ha confermato i provvedimenti sanzionatori della Consob a carico di un importante gruppo bancario, offrendo lo spunto per soffermare ancora una volta l'attenzione sul tema del conflitto di interessi nello svolgimento dell'attività in prodotti derivati.

Come è noto, trattasi di strumenti finanziari di particolare complessità e rischiosità, stipulati spesso con obiettivi di copertura dal rialzo dei tassi di interessi passivi e rilevati, invece, ex post, in talune circostanze, come ha riconosciuto la stessa Consob (il 18 marzo 2009) presso la VI Commissione Finanze del Senato, vere e proprie speculazioni, con conseguenti insostenibili esposizioni debitorie nei confronti delle banche.

In particolare, nella vicenda sottoposta al vaglio della Corte di Appello ambrosiana, le indagini, condotte dalla Consob con l'ausilio anche della Banca d'Italia, avevano riguardato la modalità con la quale avveniva, in due strutture di intermediari appartenenti al medesimo gruppo bancario, la creazione e la commercializzazione di prodotti derivati over the counter (OTC, ossia fuori dalla classica regolamentazione dei mercati) nei confronti della clientela aziendale. Dall'ispezione dell'autorità di vigilanza era emerso, in estrema sintesi, che il processo di cosiddetta ingegnerizzazione dei derivati, assai sofisticato, non era adeguatamente presidiato per poter garantire che le caratteristiche di quegli strumenti finanziari fossero idonee a coprire i rischi degli operatori qualificati ai quali erano destinati. Le stesse procedure interne non consentivano di ricostruire le condizioni economiche applicate alla clientela. Ed ancora, malgrado la dichiarata politica di gruppo contemplasse la vendita di prodotti derivati atti ad assicurare la copertura da rischi finanziari, la procedura di controllo si preoccupava soltanto di gestire il rischio di insolubilità del cliente, finendo per assumere una valenza meramente speculativa. In poche parole, scorrendo le caratteristiche

di alcune tipologie di tali prodotti, essi risultavano concepiti in funzione del contenimento del rischio della banca, anziché dell'interesse della clientela. Peraltro, difettavano nelle procedure della banca i criteri direttivi volti a contenere la discrezionalità dell'intermediario nella determinazione dei ricavi da applicare alle singole transazioni. Così come erano assenti i criteri di verifica dell'effettivo possesso in capo alla clientela dei requisiti previsti per assumere la veste di operatore qualificato. Ruolo che comportava l'essere, in capo alla banca, di una serie di adempimenti e tutele, altrimenti, previste a favore dell'investitore.

A parere della Consob, l'intermediario non aveva creato idonei presidi procedurali affinché le operazioni in derivati realizzassero le esigenze della clientela. Tale inidoneità ed inadeguatezza erano emerse non solo all'atto della stipula dei contratti ma anche nella massiccia attività di rinegoziazione svolta in modo continuo e sistematico, realizzando la banca ulteriori ricarichi di non chiara evidenza per il cliente. Rimodulazioni contrattuali, avvenute talvolta a distanza di pochi mesi, che finivano per costituire il riscontro indiziario, ex post, di un difetto genetico di strutturazione del prodotto finanziario. Da ultimo, va detto che il citato provvedimento della Corte di Appello di Milano è conforme, nelle motivazioni, ad altro pronunciato dalla Corte di Appello di Venezia.

E' importante, dunque, per la fiducia degli investitori e per la tenuta e tutela dei mercati finanziari che le stringenti regole di correttezza e trasparenza siano scrupolosamente osservate dagli intermediari e siano, altrettanto rigorosamente, monitorate dagli organi di vigilanza, affinché non accada che i derivati, per la maggior parte degli investitori prodotti per più versi "esoterici", si trasformino in "bombe ad orologeria", come temeva il leggendario investitore americano Warren Buffet sul Financial Times del 10 marzo 2003.

di Vincenzo TONDI DELLA MURA

Lodo Alfano, per argomentare e denunciare strategie e complotti istituzionali! Che questo avvenga, dà la misura del tipo di dibattito politico che è in corso; più ancora, rende l'idea della crisi (oramai anche logica, oltreché deontologica) in cui la conflittualità della Seconda Repubblica ha fatto precipitare il Paese.

Non che, ovviamente, una difesa giudiziaria non possa essere criticata! Ed anzi, il fatto che essa, a sua volta, necessiti di essere difesa, se non altro ne denuncerà una qualche debolezza tecnica (il che, per inciso, smentisce ulteriormente la tesi complottista della regia governativa sottesa alle affermazioni dell'Avvocatura). Sorprende, piuttosto, il fatto che un'eventuale carenza di motivazioni tecnico-giuridiche possa prestarsi ad ingenerare (inverosimili) fraintendimenti politico-istituzionali; che singole frasi di una difesa, astratte dal proprio contesto, possano essere utilizzate per allarmare e confondere ulteriormente un'opinione pubblica sempre più disorientata.

Prassi difensiva e polemica mediatica

Eppure, proprio questo è accaduto. Talune affermazioni difensive dell'Avvocatura sono servite per tacitare di "scorrettezza istituzionale" il Governo, accusato di voler creare "una nuova forzatura istituzionale, una sorta di questione di fiducia anche davanti la Corte costituzionale"; sicché quest'ultima, condizionata dal "peso delle conseguenze politiche" paventate dall'Avvocatura, non sarebbe più libera di "giudicare solo secondo Costituzione". Di qui, per l'appunto, l'avvio di una nuova polemica mediatica a tutela della libertà di giudizio della Corte costituzionale.

Quanto denunciato, tuttavia, oltre a non essere veritiero, non è nemmeno verosimile. Argomentando secondo prassi a sostegno della legge sottoposta a giudizio, l'Avvocatura ha prospettato in via di fatto le conseguenze che graverebbero sulle cariche istituzionali, ove privata della garanzia della sospen-

sione del processo penale prevista dal cosiddetto Lodo Alfano; fra tali conseguenze potrebbe anche esservi quella delle dimissioni del Presidente del Consiglio. Scrive l'Avvocatura: "Chi ha la responsabilità della politica generale del Governo deve anche potersi dedicare tutto il tempo necessario, con la dovuta serenità e senza condizionamenti (...). E' facilmente immaginabile come sarebbe giudicata un Presidente del Consiglio dei ministri che per le proprie necessità di difesa in un processo penale trascurasse le sue funzioni. Gli sarebbe sicuramente addebitata una grave responsabilità, anche se solo politica, per avere anteposto i suoi interessi personali a quelli generali. Se l'incompatibilità durasse a lungo, per sottrarsi alla responsabilità politica senza pregiudicare il suo interesse alla difesa, potrebbe trovarsi anche nella necessità delle dimissioni".

Si tratta, com'è evidente, di un'affermazione pesa in via ipo-

etica ed astratta, che non può prestarsi a fraintendimenti di sorta, pur essendo suscettibile, ovviamente, di valutazioni giuridico-costituzionali anche di differente tenore. Dove sarebbero le indebit pressioni alla Corte e la denunciata scorrettezza istituzionale? Si è replicato che l'Avvocatura non avrebbe dovuto prospettare alcuna conseguenza sul piano politico, posto che la Corte fonda le proprie decisioni unicamente sulla base delle norme costituzionali e non dei "fatti".

Nemmeno tale replica, tuttavia, è corretta. Come s'insegna nei manuali universitari, se è vero che la Corte non si occupa precipuamente dei "fatti", è pur vero che nemmeno si occupa di norme "in astratto", bensì di norme "in concreto". La valutazione dell'impatto sociale (politico, istituzionale, finanziario, etc.) derivante dall'eventuale annullamento della legge sottoposta a giudizio, è necessaria per meglio comprendere la norma costituzionale sulla base del-

la quale formulare la decisione richiesta.

Quando il "fatto" irrompe nel giudizio, in altri termini, la sua concretezza si manifesta in tutte le sue forme ed implicazioni, che devono essere pienamente considerate.

A titolo esemplificativo, si pensi al caso delle sentenze che comportino nuovi e maggiori oneri per le finanze dello Stato, imponendo costose prestazioni sociali prima negate dalla legge. In detta ipotesi la Corte non può ignorare le conseguenze finanziarie derivanti dalla propria pronuncia, a meno di non voler decidere in modo astratto e potenzialmente inutile.

In senso analogo, si pensi al caso delle sentenze riguardanti i settori della bioetica, dell'alimentazione, dell'ambiente e di tutti quegli altri ambiti materiali che richiedono le specifiche cognizioni richieste dai fatti coinvolti. Anche in tali ipotesi la Corte non può limitarsi a decidere sulla base di astratte norme costituzionali, ignorando le

conseguenze derivanti dalle proprie decisioni.

In pari modo, a proposito del Lodo Alfano, trattandosi di un "fatto" dalle valenze politiche, l'Avvocatura ha prospettato in modo generale e astratto le conseguenze politiche derivanti da un eventuale annullamento della legge.

Se, dunque, le affermazioni rese rientrano nella prassi difensiva dell'Avvocatura, perché si è inteso denunciare in via politica e con il massimo clamore mediatico una linea difensiva strettamente processuale (eventualmente criticabile - si ribadisce - sul piano giuridico-costituzionale)? Forse che la Corte non è in grado di valutare da sé la correttezza costituzionale delle asserzioni formulate dall'Avvocatura? o forse che, essendo in grado di farlo, non si tema piuttosto la relativa libertà di giudizio?

Di certo, la Corte deciderà nella sua collegialità in piena indipendenza (come al solito, tenendo anche conto delle inevitabili conseguenze derivanti in via generale e astratta dalle proprie decisioni).

ordinario di Diritto
Costituzionale
Facoltà di Giurisprudenza
Università del Salento

PROBLEMI DI CAPELLI? I CAPELLI VANNO DIFESI E NON RIMPIANTI!..

per lui e per lei!

METODO + RICERCA + ESPERIENZA = oltre 25.000 casi risolti - Con l'utilizzo in esclusiva della tecnologia "Rajon hi-tech" l'Istituto Helvetico Sanders, da sempre all'avanguardia nel campo tridologico, rivoluziona ancora le tecniche anti-calvizie e conferma risultati senza eguali 111-93% DI CLIENTI SODDISFATTI

Ginevra. Dopo anni di ricerche e sperimentazioni nei laboratori Sanders di Ginevra i nostri ricercatori in cooperazione con il Prof. M. Baldacchini, illustre esperto di fisica applicata alla fisiologia umana, in sinergia con l'Università La Sapienza di Roma, l'Università G. Pini di Milano e il Policlinico S. Matteo di Pavia per le applicazioni laser, hanno finalmente concepito "RAJON", una rivoluzionaria tecnologia hi-tech che si è rivelata formidabile alleata della già consolidata efficacia del metodo IHS contro la calvizie il segreto di "RAJON HI-TECH", spiega il Prof. Baldacchini, è l'emissione di un raggio che biostimola le proteine mitocondriali, stabilizza il metabolismo cellulare attraverso la produzione di ATP e permette ai principi attivi di arrivare fino a 4 mm di profondità, entrando in circolo anche nei follicoli in via di necrotizzazione rendendoli più forti, vitali ed avidi di nutrienti specifici indispensabili per la ri-crescita del capello.

- Calvizie precoce
- Capelli secchi
- Forfora
- Seborrea
- Capelli grassi
- Doppia punta
- Danni causati da: permanente, colore, stress, disfunzioni ormonali o chemioterapia
- Autotrapianti e sistemi d'infoltimento e consigliano nei casi di calvizie avanzata



Istituto Helvetico Sanders

WWW.ISTITUTOHELVETICOSANDERS.IT

PROMOTTA DENTRO LA 13A

ANALISI GRATUITA

800 283838